

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

20 novembre 2020

Alle aziende associate

**SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO LA CIG-COVID:
ISTRUZIONI OPERATIVE**

Gent.mi Associati.

L'art. 3 del DL n. 104/2020 ("Decreto Agosto") ha stabilito che ai datori di lavoro che non richiedono ulteriori periodi di integrazione salariale previsti dal medesimo decreto e che abbiano fruito, nei mesi di maggio o giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL n. 18/2020 "Decreto Cura Italia"), sia riconosciuto un incentivo economico, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020, per un periodo di massimo n. 4 mesi, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020 (si vedano a tal proposito le nostre circolari n. 415/2020 e n. 452/2020).

L'Inps, con messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 e dopo l'approvazione della norma avvenuta da parte della Commissione Europea in data 10 novembre 2020, fornisce le indicazioni operative necessarie ai datori di lavoro per poter effettivamente fruire di detto incentivo.

Istanza preventiva

Il datore di lavoro interessato è tenuto innanzitutto ad inviare all'Inps, mediante la funzionalità "Contatti" del cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi-Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020 n. 104", un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione 2Q (azienda beneficiaria dello sgravio).

Nell'istanza il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:

- il numero di ore di integrazione salariale fruito dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola per la quale viene inoltrata la richiesta;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.

L'istanza deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva UniEmens relativa al primo periodo retributivo nel quale si intende recuperare l'incentivo.

La sede Inps territorialmente competente, una volta verificati i dati, attribuirà il predetto codice 2Q con validità dal mese di agosto 2020 e fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il cassetto previdenziale.

Modalità di calcolo dell'incentivo

Circa le modalità di calcolo dell'incentivo, l'Inps precisa che:

- la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020, da utilizzare come base di calcolo per la quantificazione dell'esonero, deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive;
- l'aliquota contributiva da considerare nel calcolo dell'esonero è da intendersi l'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta, senza tenere conto pertanto, di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità (al netto delle contribuzioni non esonerabili, già indicate nella circolare n. 105/2020);
- l'ammontare dell'esonero fruibile non potrà comunque superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro nelle singole mensilità in cui si godrà l'incentivo, fermo restando che l'esonero potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità.

Modalità di fruizione dell'incentivo

Una volta ottenuto il codice, il datore di lavoro dovrà esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti (l'incentivo è fruibile in n. 4 quote mensili di pari importo), valorizzando nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> gli elementi:

- <CausaleACredito> con il nuovo codice causale "L903";
- <ImportoACredito> con il relativo importo.

Divieto di fruizione di ulteriori integrazioni salariali

Nel messaggio n. 4254/2020 l'Inps ricorda che il datore di lavoro che decide di accedere all'esonero contributivo, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza Covid 19, salvo nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva.

Il messaggio n. 4254/2020, non tiene tuttavia conto di quanto previsto dal DL n. 137/2020 ("Decreto Ristori") che, nel prevedere ulteriori n. 6 settimane di ammortizzatori Covid, fruibili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021, ripropone analogo incentivo in alternativa alla fruizione delle stesse.

L'art. 12 del DL n. 137/2020 stabilisce quanto segue: *"I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 3 del DL n. 104/2020, possono rinunciare, per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo"*.

Sulla base di quanto sopra, in attesa dei necessari chiarimenti dell'Inps e considerando che le ulteriori settimane di ammortizzatori previste dal DL n. 137/2020 decorrono dal 16-11-2020, qualora un datore di lavoro

- non abbia fruito di periodi di integrazione salariale ex DL n. 104/2020,
- ma necessiti di fruire di periodi di integrazione salariale ex DL n. 137/2020

appare possibile che lo stesso possa calcolare l'incentivo potenzialmente spettante ai sensi dell'art. 3 del DL n. 104/2020, e fruirne limitatamente alle quote dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, reinviando i relativi flussi mediante la procedura di regolarizzazione con le quote di competenza. In tal modo il datore di lavoro non fruirebbe della quota di competenza di novembre 2020 e potrebbe pertanto richiedere l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dal DL n. 137/2020.

L'Area Lavoro dell'Associazione rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento.

Allegato: messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 335/8037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

